



Regolamento dell'organo di garanzia dell'Istituto Comprensivo Borgata Paradiso

Delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 12/02/26

Art. 1 - Costituzione e funzioni dell'Organo di Garanzia

1. È costituito presso l'Istituto Comprensivo Borgata Paradiso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) successivamente modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235, l'Organo di Garanzia. Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Organo di Garanzia, eletto dal Consiglio di Istituto e costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche, si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti/famiglie e personale della scuola in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'Istituto;
 - esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati dai genitori degli studenti dell'Istituto o dagli esercenti la responsabilità genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di Regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Art. 2 – Composizione dell'Organo di Garanzia

1. È composto da:
 - o Presidente: il Dirigente Scolastico o un suo delegato.
 - o Membri:
 - due docenti proposti dal Consiglio di Istituto (più un membro supplente) al Collegio Docenti, di cui, a turno, uno svolge il ruolo di segretario verbalizzante
 - due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto (più un membro supplente)

Art. 3 - Convocazione e funzionamento

1. L'OG si riunisce su convocazione del Presidente in seguito alla presentazione di un ricorso scritto o di una richiesta scritta.
2. La convocazione deve essere comunicata ai membri con almeno 3 giorni di anticipo, salvo situazioni di urgenza.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti (non è consentita l'astensione); in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 4 - Presentazione del ricorso avverso le sanzioni disciplinari

1. I ricorsi devono essere presentati per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
2. Il ricorso deve contenere:
 - indicazione del provvedimento contestato;
 - le motivazioni specifiche del dissenso;
 - eventuali documenti o testimonianze a supporto.
3. Il Presidente, ricevuto il ricorso, lo sottopone all'OG nella prima riunione utile.

Art. 5. - Procedura di esame del ricorso avverso le sanzioni disciplinari

1. L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a:
 - aspetti non presi in esame durante l'accertamento
 - carenza di motivazione
 - eccesso della sanzione.
2. La mancata indicazione di almeno uno di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
3. L'organo di garanzia, se ritiene di approfondire l'istruttoria, chiama a partecipare il genitore dello studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare e, prima di prendere una decisione, invita tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
4. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente
o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
5. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
6. L'Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni. Se l'Organo di Garanzia non decide entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
7. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

8. La decisione viene formalizzata in un verbale redatto dal segretario.
9. L'organo di garanzia l'esito del ricorso agli interessati entro 10 giorni dalla deliberazione.
10. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne il Consiglio di Classe. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dell'alunno.

Art. 6 – I conflitti per le problematiche studenti-insegnanti o con altro personale e conflitti per l'applicazione dello Statuto

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti/personale ATA.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
3. L'Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
4. L'Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe, da parte degli insegnanti ovvero da parte di studenti.
5. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto designato), che è tenuto a convocarlo ogni volta pervenga una richiesta scritta.
6. Sulla base della richiesta ricevuta, l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

Art. 7 - Riservatezza e trasparenza

1. I membri dell'OG sono tenuti al rispetto della riservatezza su tutte le informazioni trattate durante le riunioni.
2. Gli atti e i verbali dell'OG sono conservati negli archivi della scuola e accessibili solo alle parti interessate, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 8 - Durata e decadenza

1. I membri dell'OG restano in carica per 3 anni scolastici, in concomitanza della vigenza del Consiglio di Istituto, e possono essere rieletti.
2. La decadenza può avvenire per:
 - dimissioni volontarie;
 - assenze ingiustificate da più di 2 riunioni consecutive;

- revoca da parte dell'organo che ha designato il membro.
- 3. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.
- 4. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
- 5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e sono sostituiti dai membri supplenti.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Consiglio di Istituto.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.
3. Questo regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.